

Statuto della sezione italiana di Amnesty International

COSTITUZIONE, FINI E METODI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

(Costituzione)

c.1 Con la denominazione "Amnesty International - Sezione Italiana ODV" è istituita a tempo indeterminato una associazione che costituisce la Sezione Italiana di Amnesty International, movimento internazionale per la difesa dei diritti umani che ha sede a Londra.

È fatto obbligo all'Associazione di utilizzare l'indicazione di Organizzazione di Volontariato ovvero l'acronimo ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'associazione opera in tutto il territorio nazionale ed ha sede a Roma.

c.3 Suoi fini e metodi sono quelli indicati dallo Statuto Internazionale di Amnesty International, recepiti negli artt. 2 e 3 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 4, c. 3.

c.4 Amnesty International è indipendente da governi, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere e svolge la propria attività prescindendo da ogni tendenza a loro propria.

Articolo 2

(Visione, missione e valori fondamentali)

c.1 La visione ideale di Amnesty International è quella di un mondo in cui ogni persona goda di tutti i diritti umani enucleati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e negli altri standard internazionali relativi ai diritti umani.

c.2 Al fine di perseguire questa visione, la missione di Amnesty International è di svolgere in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, e per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di ogni persona, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Amnesty International persegue la sua visione anche attraverso attività di ricerca e azione finalizzate a prevenire ed eliminare gravi violazioni di tali diritti.

c.3 Amnesty International costituisce una comunità globale di difensori dei diritti umani i cui principi sono la solidarietà internazionale, l'azione efficace per le vittime individuali, la copertura globale, l'universalità e indivisibilità dei diritti umani, l'imparzialità e l'indipendenza, la democrazia e il mutuo rispetto.

Articolo 3

(Metodi)

c.1 Amnesty International si rivolge ai governi, alle organizzazioni intergovernative, ai gruppi politici armati, alle aziende ed agli altri "attori non statali".

c.2 Amnesty International cerca di indagare sugli abusi dei diritti umani accuratamente, tempestivamente e continuamente. Svolge attività di ricerca in maniera sistematica ed imparziale sui fatti riguardanti sia casi individuali, sia abusi ricorrenti dei diritti umani. Il risultato di tale ricerca è pubblicato e le socie e i soci, le sostenitrici e i sostenitori e il personale mobilitano la pressione pubblica nei confronti dei governi e di altri attori per porre fine agli abusi.

c.3 Oltre al suo lavoro su specifici abusi dei diritti umani, Amnesty International:

a. chiede fermamente a tutti i governi di conformarsi allo stato di diritto e di ratificare ed implementare gli standard concernenti i diritti umani;

b. porta avanti un'ampia serie di attività di educazione ai diritti umani;

c. cura l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e di iniziative di formazione e aggiornamento in servizio in tema di diritti umani rivolti a docenti e operatrici/operatori della scuola così come ad altre categorie professionali;

d. incoraggia le organizzazioni intergovernative, gli individui e tutti gli organi della società a sostenere e rispettare i diritti umani.

c.4 Amnesty International può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, comma 2, nonché le attività di cui all'art. 84 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che queste diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tali attività saranno individuate dal Comitato Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.

c.5 Per la realizzazione delle attività indicate nei precedenti commi nonché per fini di gestione personalizzata del rapporto con i firmatari degli appelli e gli aderenti, per raccolta di firme o fondi e per l'invio di comunicazioni dirette di aggiornamento sulle proprie attività associative, Amnesty International Sezione Italiana potrà eseguire, nel rispetto dell'art.6, paragrafo 1, lett.

F) del Regolamento UE 2016/679 il trattamento di dati personali di aderenti e/o di soggetti in contatto regolare con l'associazione.

ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Articolo 4

(Fonti dell'ordinamento interno)

c.1 L'ordinamento interno dell'associazione risulta dai seguenti documenti:

- a. le fonti dell'ordinamento internazionale del movimento, incluse le risoluzioni degli organi internazionali;
- b. il presente Statuto;
- c. il Regolamento Permanente dell'Assemblea Generale;
- d. le mozioni non statutarie approvate dall'Assemblea Generale;
- e. gli eventuali regolamenti interni approvati dal Comitato Direttivo unitamente al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali o dall'Assemblea Generale;
- f. le linee guida nazionali approvate dal Comitato Direttivo;
- g. ogni altra decisione degli organi associativi.

c.2 Tutti i documenti indicati al comma 1 saranno osservati solo in quanto compatibili con la legge italiana; in caso di contrasto con disposizioni del movimento internazionale, il Comitato Direttivo informa tempestivamente di tale situazione il Comitato Esecutivo Internazionale (International Board).

c.3 Le modifiche all'ordinamento internazionale di Amnesty International dovranno essere recepite nel presente Statuto a meno di contrasti con la normativa italiana.

Articolo 5

(Non-profit)

c.1 L'associazione opera senza finalità di lucro; le attività svolte in qualità di socio o socia, ivi comprese quelle inerenti a una carica elettiva, sono gratuite.

c.2 È fatta salva la possibilità per l'associazione di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venticinque per cento del numero dei volontari.

c.3 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c.4 Tutte le prestazioni, di socie, soci o affiliati, svolte in favore dell'associazione sono rese a titolo gratuito, con l'unica eccezione di possibili attività di lavoro professionale, finalizzato al perseguimento degli scopi istituzionali.

c.5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

c.6 Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà dell'associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività di interesse generale e di quelle diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e non possono essere pagati o trasferiti ad alcun socio o socia, direttamente o indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus o in ogni altro modo determinante profitto, se non:

a. in quanto rimborso ai volontari di sole spese giustificate, documentate o autocertificate ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; oppure

b. quando la distribuzione sia imposta per legge.

c.7 L'associazione, nella sua qualità di Organizzazione di Volontariato, opera nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote associative versate dai soci e dalle socie;
- c) dai contributi versati dagli enti e dalle associazioni affiliati;
- d) dal rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività di interesse generale prestata e dai proventi derivanti dall'esercizio di attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali sia di persone fisiche che giuridiche che di Aderenti Simpatizzanti;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni del Terzo Settore;
- g) dai proventi delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117;
- h) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- i) da eventuali entrate per attività diverse di cui all'art. 6 e di quelle di cui 84 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- j) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- k) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo sociale.

ISCRIZIONE ED ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

(Forme di associazione e adesione)

c.1 L'associazione è aperta a tutte le persone fisiche, senza alcun tipo di discriminazione causata fra gli altri motivi possibili da convinzioni politiche, religiose, etiche o di qualunque altro tipo, dall'origine etnica, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla nazionalità, dall'orientamento sessuale, che condividano e accettino i principi e i valori dell'Associazione.

c.2 Tutte le persone fisiche che hanno compiuto almeno 14 anni di età, ne fanno richiesta e provvedono al versamento della quota associativa annua diventano soci e socie e in quanto tali partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni generate da situazioni d'incompatibilità con cariche ed incarichi associativi o pubblici ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto.

c.3 Sono "socie ordinarie o soci ordinari" le persone fisiche che hanno compiuto almeno 18 anni di età e che accettano i principi, i fini, i metodi e le regole del movimento, cui contribuiscono attraverso il versamento di una quota associativa.

c.4 Sono "socie junior e soci junior" le persone fisiche minori di 18 anni che accettano i principi, i fini, i metodi e le regole del movimento, cui contribuiscono attraverso il versamento della quota associativa secondo quanto stabilito per questa categoria di soci/e.

c.5 Sono "socie attive e soci attivi" le persone fisiche che, oltre a quanto previsto ai commi 3 e 4, prestano attività di volontariato nell'associazione.

c.6 Le socie e i soci che versano una quota associativa di almeno il doppio della quota minima stabilita dal Comitato Direttivo per i soci ordinari vengono definiti "socie sostenitrici e soci sostenitori". Tale distinzione non incide in alcun modo sui diritti e sui doveri associativi di ciascun socio/socia.

c.7 Tutte le persone fisiche non socie che eseguano donazioni a favore della Sezione Italiana di Amnesty International sono considerate automaticamente Aderenti Simpatizzanti dell'Associazione, senza doveri né diritti di partecipazione al processo decisionale né di accesso alle cariche elettive della Sezione Italiana di Amnesty International.

c.8 Enti o associazioni possono aderire, previa richiesta scritta da presentare al Presidente della Sezione Italiana e accettazione da parte del Comitato Direttivo, come affiliati alla Sezione Italiana di Amnesty International, senza diritto di voto nelle istanze decisionali del movimento, nelle forme stabilite dagli eventuali regolamenti interni.

c.9 I soci/le socie hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente della Sezione Italiana. Nei successivi trenta giorni, la visione dei suddetti libri dovrà essere garantita presso la sede legale dell'Associazione.

Articolo 8

(Durata dell'iscrizione)

c.1 L'iscrizione è valida a decorrere dalla data dell'ammissione deliberata dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, comunica all'interessato l'accoglimento ovvero il rigetto motivato.

c.2 La quota associativa è riferita al periodo 1 gennaio-31 dicembre di ogni anno.

c.3 La qualità di socia o socio si perde con il recesso, da presentarsi in forma scritta, o con l'esclusione per gravi motivi oppure per il mancato pagamento della quota associativa alla prevista scadenza.

Articolo 9

(Sanzioni, sospensione, espulsione del/della socio/a)

c.1 La socia o il socio che svolga attività contraria alle finalità dell'associazione ovvero violi lo Statuto internazionale o nazionale, ovvero non si attenga alle decisioni degli organi Statutari, ovvero si renda responsabile di atti ritenuti lesivi della dignità di altri singoli/e, è passibile, secondo la gravità del caso, delle sanzioni dell'ammonimento scritto o della sospensione dall'attività associativa fino a ventiquattro mesi, o dell'espulsione per un massimo di cinque anni. Sulla domanda di riammissione eventualmente presentata dal/dalla socio/socia espulso/a al termine del periodo di espulsione decide il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.

c.2 La sanzione viene comminata dal Collegio dei Probiviri.

c.3 La socia o il socio al quale sia stata comminata una sanzione può ricorrere al Collegio dei Garanti. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al ricorso all'ordinaria autorità giudiziaria.

c.4 La socia o il socio colpita/o da provvedimento definitivo di sospensione o di espulsione disciplinare decade automaticamente dalla carica od incarico eventualmente ricoperti a livello nazionale, circostrizionale o di gruppo.

c.5 La socia o il socio colpita/o da un provvedimento definitivo di sospensione o di espulsione non può essere eletta/o ad alcuna carica per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione del provvedimento sanzionatorio.

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

(Articolazioni territoriali dell'associazione)

c.1 L'associazione si articola territorialmente in Gruppi Italia, Gruppi Giovani, Antenne e Circostrizionali.

Articolo 11

(Gruppo Italia: definizione e composizione)

c.1 Il Gruppo Italia di Amnesty International:

a. è parte integrante dell'associazione, da essa inscindibile;

b. è denominato "Italia" seguito da un numero progressivo;

c. è formato da non meno di cinque socie o soci;

d. deve eleggere tra i propri membri un/una responsabile, un/una vice responsabile ed un/una tesoriere/tesoriera;

e. deve fissare il proprio recapito e renderlo pubblico;

f. organizza liberamente la propria struttura, nei limiti previsti dall'ordinamento associativo.

c.2 Il Gruppo Italia non è, ai fini del presente Statuto, un organo collegiale; esso assume le sue decisioni a maggioranza dei/delle soci/socie presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del/della responsabile del Gruppo Italia.

Articolo 12

(Compiti del Gruppo Italia)

c.1 Il Gruppo Italia ha il compito di dare attuazione ai fini associativi nel proprio ambito locale, ma senza competenze territoriali esclusive, ed è tenuto nello svolgimento della propria attività al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere degli organi internazionali, nazionali e circoscrizionali.

c.2 Al Gruppo Italia può essere riconosciuta una limitata rappresentanza giuridica esterna per lo svolgimento delle proprie attività, sulla base di apposita delega ai sensi dell'art. 24, c. 2.

Articolo 13

(Formazione, costituzione e scioglimento del Gruppo Italia)

c.1 Il Gruppo Italia viene riconosciuto dal Consiglio Circostrizionale di appartenenza.

c.2 Alla formazione di un nuovo Gruppo Italia non si applica l'art. 41, c. 3, lett. c).

c.3 Lo scioglimento di un Gruppo Italia può essere disposto dal Consiglio Circostrizionale in caso di impossibilità di funzionamento del Gruppo stesso o di violazione dell'ordinamento dell'associazione.

c.4 Contro le decisioni del Consiglio Circostrizionale di cui ai commi precedenti, può essere presentato ricorso al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.

Articolo 14

(Gruppo Italia: disposizioni finanziarie)

c.1 Il Gruppo Italia non ha propria autonomia finanziaria.

c.2 Salvo il necessario obbligo di rendiconto, ulteriori obblighi contabili e di rendicontazione del Gruppo Italia possono essere stabiliti da eventuali regolamenti interni.

Articolo 15

(Gruppo Giovani: definizione e composizione)

c.1 Il Gruppo Giovani di Amnesty International:

a. è parte integrante dell'associazione, da essa inscindibile;

b. è denominato "Giovani" seguito da un numero progressivo;

c. è formato da socie e soci di età compresa tra 14 e 25 anni, in numero non minore di cinque;

d. deve eleggere tra i propri membri un/una responsabile ed un/una referente per la gestione economica;

e. deve fissare il proprio recapito e renderlo pubblico;

f. organizza liberamente la propria struttura, nei limiti previsti dall'ordinamento associativo.

c.2 Il Gruppo Giovani non è, ai fini del presente Statuto, un organo collegiale; esso assume le sue decisioni a maggioranza dei/delle soci/socie presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del/della responsabile del Gruppo Giovani.

Articolo 16

(Compiti del Gruppo Giovani)

c.1 Il Gruppo Giovani ha il compito di dare attuazione ai fini associativi nel proprio ambito locale, ma senza competenze territoriali esclusive, ed è tenuto nello svolgimento della propria attività al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere degli organi internazionali, nazionali e circoscrizionali.

Articolo 17

(Formazione, costituzione e scioglimento del Gruppo Giovani)

c.1 Il Gruppo Giovani viene riconosciuto dal Consiglio Circostrizionale.

c.2 Alla formazione di un nuovo Gruppo Giovani non si applica l'art. 41, c. 3, lett. c).

c.3 Lo scioglimento di un Gruppo Giovani può essere disposto dal Consiglio Circostrizionale in caso di impossibilità di funzionamento del Gruppo stesso o di violazione dell'ordinamento dell'associazione.

c.4 Contro le decisioni del Consiglio Circostrizionale di cui ai commi precedenti può essere presentato ricorso al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.

Articolo 18

(Gruppo Giovani: disposizioni finanziarie)

c.1 Il Gruppo Giovani non ha propria autonomia finanziaria e non ha autonomia di rendiconto preventivo o consuntivo, ma è sottoposto alla diretta gestione finanziaria della Circostrizione.

Articolo 19

(Antenna: definizione e composizione)

c.1 L'Antenna:

a. è parte integrante dell'associazione, da essa inscindibile;

b. è denominata con numerazione progressiva a livello circoscrizionale, ad esempio "LAZ01";

c. è formata da almeno 2 soci/e;

d. deve eleggere tra i propri membri un/a responsabile;

e. deve fissare il proprio recapito e renderlo pubblico;

f. organizza liberamente la propria struttura, nei limiti previsti dall'ordinamento associativo.

c.2 L'Antenna non è, ai fini del presente Statuto, un organo collegiale; essa assume le sue decisioni a maggioranza dei/delle soci/socie presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del/della

responsabile dell'Antenna.

c.3 All'Antenna si applicano le disposizioni previste per i Gruppi Giovani negli artt. 16, 17 e 18.

Articolo 20

(Circoscrizione: definizione e compiti)

c.1 La Circoscrizione:

a. cura lo sviluppo, la formazione e l'assistenza per i Gruppi Italia, i Gruppi Giovani e le Antenne, nonché per le socie e i soci singolarmente considerati/e;

b. promuove e coordina l'attività associativa a livello circoscrizionale;

c. fa da collegamento tra gli organi e le strutture nazionali ed i Gruppi Italia, i Gruppi Giovani e le Antenne, rappresentando questi e le proprie socie e soci singolarmente considerati/e nei confronti degli organi nazionali;

d. promuove la conoscenza e la diffusione dei principi, dei fini e dei metodi di Amnesty International presso l'opinione pubblica;

e. partecipa al finanziamento del movimento internazionale e della Sezione Italiana, di cui fa parte integrante;

f. rappresenta verso l'esterno la Sezione Italiana, limitatamente al proprio territorio e per mezzo del/della proprio/propria Responsabile;

g. organizza liberamente la propria struttura, nei limiti previsti dall'ordinamento associativo.

c.2 I criteri per la determinazione del numero, della delimitazione territoriale e dei requisiti minimi delle Circoscrizioni sono stabiliti dal Comitato Direttivo sentito il Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali.

Articolo 21

(Organi della Circoscrizione)

c.1 Organi della Circoscrizione sono l'Assemblea Circoscrizionale, il Consiglio Circoscrizionale, il/la Responsabile Circoscrizionale, la Tesoriera/il Tesoriere Circoscrizionale.

Articolo 22

(Assemblea Circoscrizionale)

c.1 L'Assemblea Circoscrizionale è costituita da tutte le socie e da tutti i soci ascrivibili alla Circoscrizione.

In deroga all'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, hanno diritto di voto tutti i soci/le socie che risultano iscritti al libro soci alla data dell'Assemblea Circoscrizionale e che risultano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun socio/socia ha diritto ad un voto.

c.2 I soci/le socie possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altro/a socio/a mediante conferimento di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle suddette deleghe.

c.3 L'Assemblea Circostrizionale è di due tipi:

a) separata, convocata dal/dalla Presidente della Sezione Italiana ai sensi dell'art. 28, comma 5 del presente Statuto, ai fini della nomina dei delegati/e per l'Assemblea Generale;

b) autonoma, convocata dal/dalla Responsabile Circostrizionale, almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, previa consultazione del Consiglio Circostrizionale. La convocazione deve essere comunicata ai soci/alle socie almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea, ovvero, in caso di urgenza, dieci giorni prima.

c.4 Ogni due anni, l'Assemblea Circostrizionale autonoma elegge il/la Responsabile Circostrizionale e, fra le socie e i soci competenti in materia, la Tesoriera/il Tesoriere Circostrizionale. Può eleggere anche uno o più Vice Responsabili Circostrizionali ed una Vice Tesoriera/un Vice Tesoriere Circostrizionale.

c.5 L'Assemblea Circostrizionale autonoma approva il rendiconto consuntivo annuale della Circostrizione, corredato dalla relazione della Tesoreria.

c.6 L'Assemblea Circostrizionale separata deve riunirsi almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale ordinaria ovvero almeno dieci giorni prima in caso di Assemblea Generale straordinaria.

c.7 Essa è convocata unicamente per l'elezione dei/delle delegati/delegate, effettivi/effettive e supplenti, all'Assemblea Generale; l'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione dell'Assemblea Circostrizionale separata nonché dovrà riportare le materie che verranno trattate alla suddetta Assemblea Generale.

c.8 L'Assemblea Circostrizionale separata nomina, tra i soci/socie intervenuti, un delegato per ogni cinque soci/socie intervenuti all'Assemblea Circostrizionale separata dando tempestiva comunicazione al Presidente della Sezione Italiana del numero di delegati effettivi e supplenti così nominati. Se il numero dei votanti non è un esatto multiplo di cinque ma è superiore a cinque, viene comunque eletto un delegato anche per questa frazione. Nessun delegato/a, effettivo/a o supplente nominato/a può ricevere o conferire deleghe per la partecipazione all'Assemblea Generale; in caso di sopravvenuta impossibilità dei delegati/e effettivi/e, all'Assemblea Generale prenderanno parte i/le delegati/e supplenti.

c.9 L'Assemblea Circostrizionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci/delle socie ascrivibili alla circostrizione mentre in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

c.10 Le riunioni dell'Assemblea circostrizionale separata si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Articolo 23

(Consiglio Circostrizionale)

c.1 I componenti del Consiglio Circostrizionale sono:

- a. le/i titolari di cariche elette/i dalla Assemblea Circostrizionale;
- b. la/i responsabile/i di ciascun Gruppo Italia e Gruppo Giovani, anche se in formazione purché da almeno sei mesi, e di ciascuna Antenna, i quali possono delegare alla partecipazione in loro vece altre/i socie/i, appartenenti al medesimo Gruppo o Antenna;
- c. le/i responsabili di attività circostrizionali i quali possono delegare alla partecipazione in loro vece altre/i socie/i, facenti parte delle strutture circostrizionali da loro dipendenti,

c.2 Compiti del Consiglio Circostrizionale sono, fra gli altri:

- a. riconoscere e sciogliere le articolazioni territoriali di afferenza della specifica Circostrizione e regolare le forme di attivazione delle socie e dei soci non inseriti in strutture aggregative;
- b. determinare il numero e la struttura dei servizi, degli incarichi e dei gruppi di lavoro circostrizionali;
- c. nominare, tra i soci e le socie afferenti alla Circostrizione, i/le responsabili di attività circostrizionali;
- d. approvare il rendiconto preventivo e la programmazione delle attività della Circostrizione, che dovrà essere coerente con gli obiettivi previsti nel Piano Strategico Nazionale, e verificarne l'attuazione;
- e. esprimere pareri e orientamenti sulle questioni trattate dal Comitato Direttivo e dal Consiglio dei Responsabili Circostrizionali;
- f. partecipare alla consultazione per l'elaborazione del documento della Sezione sulla programmazione operativa annuale.

Articolo 24

(Responsabile Circostrizionale)

c.1 Il/la Responsabile Circostrizionale:

- a. rappresenta la Sezione verso i terzi, essendogli conferiti i medesimi poteri di rappresentanza esterna e giuridica dell'associazione attribuiti al Presidente, nei limiti del territorio della Circostrizione;
- b. rappresenta la Circostrizione verso gli organi e le strutture nazionali;

c) convoca, mediante avviso inviato almeno venti giorni prima della data prevista per la seduta, e presiede il Consiglio Circostrizionale.

c.2 Il/la Responsabile Circostrizionale, ove lo ritenga opportuno, può delegare la rappresentanza giuridica esterna dell'associazione ai/alle responsabili di un gruppo afferente la propria Circostrizione, limitatamente a specifici negozi giuridici o categorie di negozi.

Articolo 25

(Tesoriere Circostrizionale)

c.1 La Tesoriera/Il Tesoriere Circostrizionale ha l'incarico di amministrare i fondi della Circostrizione in conformità alla normativa interna, alle delibere del Consiglio Circostrizionale ed agli indirizzi dell'Assemblea Circostrizionale.

Articolo 26

(Circostrizione: autonomia finanziaria)

c.1 La Circostrizione non ha propria autonomia finanziaria.

ORGANI NAZIONALI

Articolo 27

(Organi nazionali)

c.1 Sono organi nazionali della Sezione Italiana:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali;
- c. la/il Presidente;
- d. il/i la/le Vice Presidente/i;
- e. il Comitato Direttivo;
- f. la Tesoriera/il Tesoriere; g il Vice/la Vice Tesoriere/a;
- h. il Collegio dei Probiviri;
- i. il Collegio Sindacale;
- l. il Collegio dei Garanti;
- m. il/la Rappresentante Permanente all'Assemblea Globale (GA).

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 28

(Assemblea Generale: composizione e convocazione)

c.1 L'Assemblea Generale è composta dalle delegate/dai delegati eletti/i dalle Assemblee Circostrizionali separate le/i quali rappresentano le socie e i soci in esse intervenuti/e. All'Assemblea Generale possono partecipare, senza diritto di voto, le socie o i soci non delegati che abbiano presentato mozioni secondo quanto stabilito dal Regolamento Permanente dell'Assemblea Generale. All'Assemblea Generale possono partecipare, senza diritto di voto, anche le socie o i soci.

c.2 Ciascun delegato/a eletto/a dalla singola Assemblea Circostrizionale separata ha diritto a un voto in Assemblea Generale.

c.3 L'Assemblea Generale, in via ordinaria, viene convocata dal/dalla Presidente della Sezione Italiana ogni anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea Generale, in via straordinaria, viene convocata dal Presidente della Sezione Italiana ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, sentiti il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali ed il Comitato Direttivo.

c.4 L'Assemblea Generale in via straordinaria può essere convocata anche su richiesta motivata da parte di un decimo dei soci/socie ovvero da tante Assemblee Circostrizionali o da tanti Gruppi Italia e Gruppi Giovani che rappresentino almeno un decimo dei soci/socie.

c.5 La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere inviata ai soci e alle socie almeno cinquanta giorni prima della data fissata, se ordinaria; trenta giorni prima, se straordinaria.

c.6 L'Assemblea Generale è legittimamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti delegati in numero pari almeno alla metà più uno del totale dei delegati/e effettivi/e eletti/e nelle Assemblee Circostrizionali separate e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati e delle delegate intervenuti.

Articolo 29

(Assemblea Generale: poteri e compiti)

c.1 L'Assemblea Generale della Sezione Italiana di Amnesty International:

- a. è organo supremo di espressione e controllo della volontà politica dell'associazione;
- b. stabilisce la politica nazionale ed internazionale dell'associazione e ne verifica l'attuazione;
- c. delibera sui contenuti del Piano Strategico Nazionale pluriennale;
- d. delibera sulla relazione presentata dal Comitato Direttivo sullo stato e le attività della Sezione;
- e. approva il bilancio consuntivo annuale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della relazione di missione e corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci, presentato dal Tesoriere Nazionale;
- f. delibera sulle mozioni presentate all'Assemblea Globale (GA); le mozioni presentate dalla Sezione Italiana ai sensi dell'art. 40 dello Statuto e non approvate vengono ritirate;
- g. delibera sulle eventuali modifiche statutarie e su qualsiasi altro argomento le venga sottoposto.

c.2 L'Assemblea Generale elegge ogni due anni, separatamente:

- a. la/il Presidente;
- b. la Tesoriera/il Tesoriere;

c. gli altri membri del Comitato Direttivo;

d. il Collegio dei Probiviri;

e. il Collegio Sindacale;

f. il Collegio dei Garanti.

c.3 L'Assemblea Generale elegge annualmente la/il Presidente ed la/il Presidente aggiunto dell'Assemblea Generale successiva.

c.4 Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale e delle Assemblee Circostrizionali separate è regolato secondo quanto previsto dal Regolamento Permanente dell'Assemblea Generale.

CONSIGLIO DEI RESPONSABILI CIRCOSTRIZIONALI

Articolo 30

(Consiglio dei Responsabili Circostrizionali: composizione e convocazione)

c.1 Il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali è composto dalle/dai Responsabili di ciascuna Circostrizione.

c.2 Il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali elegge la/il propria/o Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni, e uno/a o più Vice Presidenti, con il compito di supportare la/il Presidente.

c.3 Il Consiglio è convocato in via ordinaria due volte l'anno ovvero in via straordinaria ogni qualvolta che il/la Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero allorché ne venga fatta richiesta dal/dalla Presidente della Sezione o da parte di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

c.4 I/le Responsabili Circostrizionali hanno facoltà di delegare in loro vece, alle riunioni del Consiglio, un/una Vice Responsabile ovvero altro socio o socia della Circostrizione.

c.5 Il/La Presidente, il Tesoriere/la Tesoriera, e gli altri membri del Comitato Direttivo possono assistere e prendere la parola alle riunioni del Consiglio.

c.6 Il/la Direttore/Direttrice di Sezione, ovvero un suo/sua delegato/a, partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio.

Articolo 31

(Consiglio dei Responsabili Circostrizionali: poteri e compiti)

c.1 Il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali è l'organo di rappresentanza delle articolazioni territoriali della Sezione.

c.2 Il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali partecipa con funzioni consultive all'elaborazione della programmazione operativa annuale.

c.3 Il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali:

a. approva gli eventuali regolamenti interni e le loro modifiche, a maggioranza assoluta dei membri, in seduta congiunta al Comitato Direttivo ma con votazione separata come definito dall'art. 45, c.3;

b. promuove e attiva in collaborazione con il Comitato Direttivo la formazione e l'aggiornamento, la crescita, lo sviluppo territoriale ed organizzativo delle Circostrizioni;

- c. promuove, favorisce e attiva la condivisione di esperienze tra le articolazioni territoriali;
- d. esamina le sollecitazioni pervenute dalle Circostrizioni;
- e. favorisce il collegamento tra gli organi e le strutture nazionali e le articolazioni territoriali;
- f. svolge una funzione consultiva e propositiva nei confronti del Comitato Direttivo, con il quale si riunisce almeno una volta all'anno in seduta congiunta;
- g. può esprimere valutazioni e formulare richieste di chiarimento sulle decisioni del Comitato Direttivo;
- h. integra la composizione del Comitato Direttivo e dei Collegi in caso di mancanza di candidati non eletti nell'ultima Assemblea Generale, ed elegge Presidente e/o Presidente Aggiunto/a dell'Assemblea Generale ove non si sia potuto procedere all'elezione per tali cariche, ovvero in caso di dimissioni. Le nomine saranno sottoposte in ogni caso alla ratifica della prima Assemblea Generale utile;
- i. nomina i tre vicepresidenti dell'Assemblea Generale e, ove necessario, i loro eventuali sostituti che, insieme al/alla Presidente e al/alla Presidente Aggiunto/a eletti/e dalla Assemblea Generale precedente, costituiranno il Comitato Preparatorio dell'Assemblea Generale;
- j. decide sui ricorsi di cui all'art. 13, c. 4 e sui ricorsi avverso i provvedimenti di revoca dei responsabili dei Coordinamenti;
- k. decide sulla riammissione dei soci e delle socie di cui all'art. 9, c.1.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

Articolo 32

(Presidente, Vice Presidenti)

c.1 La/Il Presidente della Sezione Italiana:

- a. ha la rappresentanza esterna e giuridica dell'associazione, e può delegarla;
- b. esercita per conto dell'associazione i poteri direttivi e disciplinari nei confronti del Direttore di Sezione, tenendo costantemente informato il Comitato Direttivo e il Consiglio dei Responsabili Circostrizionali, e sulla base delle indicazioni di questi organi;
- c. convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo;
- d. è garante della conformità dell'operato della Sezione Italiana al suo ordinamento;
- e. convoca l'Assemblea Generale e le Assemblee Circostrizionali separate;
- f. è di diritto Rappresentante permanente all'Assemblea Globale (GA), a meno che il Comitato Direttivo, nella prima riunione successiva alla assemblea generale che lo ha eletto, non stabilisca, che il rappresentante permanente all'Assemblea Globale sia uno dei vice presidenti;
- g. rappresenta la Sezione italiana nei rapporti con gli organi internazionali del movimento, ove non diversamente previsto.

c.2 La/Il Presidente è tenuto/a a sospendere, in caso di richiesta in tal senso da parte del Collegio dei Garanti, tutte le decisioni associative ritenute in contrasto con l'ordinamento associativo.

c.3 In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente le sue funzioni interne vengono esercitate collegialmente dai/dalle Vice Presidenti, mentre la rappresentanza esterna e giuridica è assunta dal/dalla Vice Presidente con la maggiore anzianità di iscrizione.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 33

(Comitato Direttivo: composizione e compiti)

- c.1 Il Comitato Direttivo è l'organo di governo della Sezione Italiana.
- c.2 Il Comitato Direttivo è costituito da nove membri, scelti tra le socie e i soci e nel pieno rispetto dell'art. 2382 del codice civile:
- a. il/la Presidente di Sezione e il Tesoriere/la Tesoriera, quali membri di diritto;
 - b. sette componenti eletti dall'Assemblea Generale.
- c.3 La Direttrice/Il Direttore di Sezione partecipa con funzioni consultive a tutte le riunioni del Comitato Direttivo.
- c.4 Il Comitato Direttivo elegge al suo interno nella sua prima riunione dopo l'Assemblea Generale uno o più Vice Presidenti e un/una Vice Tesoriere/Vice Tesoriera.
- c.5 Il/la componente del Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Qualora uno/a dei/delle componenti di cui al comma 2 sia impossibilitato a permanere in carica o decada dalla stessa, la/il Presidente della Sezione ovvero i/le Vice Presidenti in caso di cessazione dalla carica di quest'ultimo, delibera l'ingresso nel Comitato del primo o della prima dei/delle non eletti/e; ove non vi siano più candidati o candidate disponibili, si applica l'art. 31, c.3, lett. h).
- c.6 Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del/della Presidente da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.
- c.7 Il Comitato Direttivo:
- a. amministra, gestisce e controlla le attività della Sezione quale organo di amministrazione competente su tutte le questioni non demandate ad altri organi;
 - b. consulta le articolazioni territoriali in merito alla programmazione operativa annuale e/o pluriennale;
 - c. delibera sulla programmazione operativa annuale e/o pluriennale, tenuto conto della consultazione di cui alla lettera precedente e del parere formulato dal Consiglio dei Responsabili Circostrizionali;
 - d. delibera sul bilancio preventivo;
 - e. approva la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
 - f. adotta le linee guida e i protocolli nazionali;
 - g. delibera sulla politica generale di gestione del personale e concorda con il/la Direttore/Direttrice i criteri di valutazione del lavoro del personale;
 - h. è competente per la nomina, la retribuzione e la valutazione del/della Direttore/Direttrice di Sezione, nonché per la risoluzione del relativo contratto;
 - i. determina le quote associative ed i servizi alle socie e ai soci;
 - j. delibera su eventuali accordi di collaborazione nazionale con altri Enti e Associazioni;
 - k. delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti e contributi di non modico valore;

l. delibera sull'alienazione e l'acquisto di eventuali beni immobili;

m. nomina, tra le socie e i soci in regola con l'iscrizione, i/le due rappresentanti della Sezione alla riunione annuale dell'Assemblea Globale (GA); qualora fosse necessario, nomina anche il/la rappresentante alla riunione annuale dell'Assemblea Globale (GA) coerente con la definizione internazionale di persona giovane;

n. può istituire strutture denominate Comitati Consultivi, sulle materie di propria competenza, definendone la composizione, il funzionamento, il mandato e l'eventuale durata facendo comunque salve le prescrizioni di eventuali regolamenti interni;

o. può istituire, di concerto con il/la Direttore/Direttrice, strutture costituite da attivisti/e, denominate Gruppi di Lavoro, che collaborino con il personale, definendone i compiti e l'eventuale durata;

p. approva gli eventuali regolamenti interni e le successive modifiche degli stessi, a maggioranza assoluta dei membri, in seduta congiunta al Consiglio dei Responsabili Circostrizionali ma con votazione separata come definito dall'art. 45, c. 3;

q. può deliberare lo scioglimento di una Circostrizione al verificarsi di impossibilità di funzionamento della stessa o di violazione dell'ordinamento dell'associazione.

r. in deroga a quanto previsto dall'art.25, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TESORIERE

Articolo 34

(Tesoriere e Vice-Tesoriere: compiti)

c.1 La Tesoriera/Il Tesoriere dell'associazione supervisiona la gestione dei fondi in conformità all'ordinamento interno dell'associazione e alle delibere degli organi nazionali.

c.2 La Tesoriera/Il Tesoriere ha la responsabilità politica della redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo annuale, rappresentando adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e gestionale dell'associazione, osservando il disposto dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio consuntivo viene pubblicato sul notiziario nazionale nel primo numero successivo alla sua approvazione e depositato ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

c.3 La Tesoriera/Il Tesoriere ha anche la responsabilità politica della redazione del bilancio sociale redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

c.4 Il Vice Tesoriere/la Vice Tesoriera collabora con il Tesoriere/la Tesoriera e lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

c.5 Il Tesoriere/la Tesoriera mantiene per la Sezione i rapporti con il/la Tesoriere/a internazionale.

COORDINAMENTI

Articolo 35

(Coordinamenti)

c.1 I Coordinamenti della Sezione Italiana sono gruppi di soci e socie istituiti e controllati dal Comitato Direttivo e coordinati in collaborazione con il /la Direttore/Direttrice.

c.2 I Coordinamenti:

- a. coordinano all'interno della Sezione Italiana il lavoro su aree geopolitiche o su temi specifici;
- b. forniscono servizi di assistenza e supporto all'azione dei soci e delle socie, delle articolazioni e degli organi associativi.

DIRETTORE DI SEZIONE

Articolo 36

(Direttore/Direttrice di Sezione)

c.1 La Direttrice/Il Direttore di Sezione è responsabile della struttura operativa ed esercita i poteri di gestione ordinaria delegate/gli dal Comitato Direttivo, ispirandosi ai principi di eticità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. In particolare:

- a. cura l'attuazione del Piano Strategico Nazionale, opportunamente destinando a questo scopo le risorse umane, finanziarie ed organizzative assegnategli/assegnatele;
- b. supporta la/il Presidente nella rappresentanza esterna dell'associazione;
- c. è responsabile dell'organizzazione, del proficuo andamento e della efficacia dei servizi amministrativi di tutti gli uffici sul territorio nazionale;
- d. è responsabile dell'amministrazione dei fondi della Sezione ed ha la responsabilità tecnica della redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e. cura i collegamenti tra il personale e le articolazioni territoriali, gli organi e le strutture nazionali;
- f. decide sulla disposizione e l'assunzione del personale, nonché sull'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, nell'ambito delle direttive generali di cui all'art. 33, c. 7, lett. g), e delle previsioni di bilancio;
- g. sottoscrive per conto dell'associazione tutti i contratti relativi all'assunzione di personale ed alla stipula di collaborazioni, con l'obbligo di informarne entro una settimana il Comitato Direttivo;
- h. esercita per conto dell'associazione i poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro nei confronti del personale;
- i. risponde del proprio operato al Comitato Direttivo, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 32, c. 1, lett. b);
- j. partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio dei Responsabili Circostrizionali;
- k. rappresenta la Sezione nelle competenti sedi internazionali.

c.2 L'incarico di Direttore/Direttrice di Sezione è retribuito dall'associazione nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8, 16 e 33 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 37

(Collegio dei Probiviri)

c.1 Il Collegio dei Probiviri è organo disciplinare della Sezione Italiana ai sensi dell'art. 9. Esso può essere

adito da ogni socio e da ogni socia.

c.2 I/le componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti/e nel numero di tre, più due supplenti, dall'Assemblea Generale, tra tutte le socie e tutti i soci che non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare durante la propria attività associativa.

c.3 Nella riunione di insediamento il Collegio elegge il/la proprio/a Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 38

(Collegio Sindacale)

c.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

c.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti, nel pieno rispetto dell'art. 2399 del codice civile, dall'Assemblea Generale fra socie e soci esperti in materia finanziaria e amministrativa iscritti al registro dei Revisori Legali; si applica il comma 3 dell'art. 37.

c.3 Il Collegio sindacale è invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e del Consiglio dei Responsabili circoscrizionali.

COLLEGIO DEI GARANTI

Articolo 39

(Collegio dei Garanti)

c.1 Il Collegio dei Garanti è l'organo di controllo di legittimità della Sezione Italiana.

c.2 Il Collegio ha il compito di:

a. verificare la conformità dell'operato della Sezione Italiana al suo ordinamento;

b. verificare la corretta attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale da parte del Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali e del Comitato Direttivo;

c. comunicare agli organi nazionali e circoscrizionali le decisioni da questi adottate che ritiene in contrasto con l'ordinamento associativo richiedendo agli stessi organi di revocare le suddette decisioni e ordinando al Presidente di disporre la formale sospensione;

d. decidere, in maniera vincolante per tutte le socie e tutti i soci, sulle questioni di interpretazione delle fonti dell'ordinamento interno;

e. presentare all'Assemblea Generale una relazione sull'attuazione delle deliberazioni della precedente sessione, comprensiva della valutazione in merito a tale attuazione;

f. esprimersi su eventuali ricorsi presentati nei confronti delle decisioni del Collegio dei Probiviri, come indicato dall'art. 9, c. 3;

g. esprimere un parere non vincolante sulle mozioni di adozione e modifica degli eventuali regolamenti interni, di cui devono ricevere copia unitamente all'ordine del giorno del Comitato Direttivo in cui verranno discusse.

c.3 Il Collegio dei Garanti è tenuto a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio dei Responsabili Circostrizionali.

c.4 Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea Generale fra tutte le socie e tutti i soci; si applica il comma 3 dell'art. 37.

c.5 Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno.

RAPPRESENTANTE PERMANENTE ALL'ASSEMBLEA GLOBALE (GA)

Articolo 40

(Rappresentante permanente all'Assemblea Globale)

c.1 La/Il Rappresentante permanente all'Assemblea Globale (GA), rappresenta la Sezione Italiana all'Assemblea Globale (GA).

c.2 In occasione della riunione annuale dell'Assemblea Globale (GA) la/il Rappresentante permanente viene affiancata/o dalle socie e/o dai soci nominati dal Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 33, c.7, lett. m). Le/i Rappresentanti della Sezione alla riunione annuale dell'Assemblea Globale (GA) ricevono dalle/dai proponenti le mozioni destinate alla GA, le discutono ed eventualmente ne decidono la presentazione dopo averle emendate e/o accorpate; tali mozioni dovranno essere comunque discusse in Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. f).

CARICHE

Articolo 41

(Cariche: durata e requisiti)

c.1 Sono cariche tutte le posizioni associative elettive pre-definite dal presente Statuto; sono incarichi tutte le nomine e tutte le posizioni non pre-definite, ancorché vengano designate da un organo collegiale mediante votazione palese.

c.2 La durata del mandato delle cariche è biennale. Con l'eccezione della carica di membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, non è possibile far parte consecutivamente di uno stesso organo nazionale per più di tre mandati. In ogni caso non è possibile essere membro, neanche di diritto, del Comitato Direttivo per più di tre mandati consecutivi.

c.3 Per essere eletti sono necessari i seguenti requisiti di iscrizione:

a. tre anni per le cariche di Proboviro e Garante;

b. due anni per le altre cariche nazionali;

c. un anno per le cariche circostrizionali e di Gruppo Italia e Gruppo Giovani, salvo gli artt. 13, c.2 e 17, c.2.

c.4 Alla scadenza naturale del mandato la socia/il socio rimane in carica fino alla nuova elezione dell'organo competente.

c.5 Per essere eletti/e alle cariche di componente del Comitato Direttivo, Presidente, Tesoriere Nazionale,

Responsabile Circostrizionale, Tesoriere Circostrizionale, Presidente e Presidente Aggiunto dell'Assemblea Generale, componente di un Collegio e Rappresentante all'Assemblea Globale (GA) è necessario essere maggiorenti.

Articolo 42

(Cariche: incompatibilità)

c.1 Le cariche di Proboviro, Sindaco e Garante sono incompatibili con qualsiasi carica o incarico associativi all'interno della Sezione Italiana.

c.2 La carica di Tesoriera/Tesoriere Circostrizionale è incompatibile con qualsiasi carica associativa all'interno della Sezione Italiana, salvo quella di delegata/o all'Assemblea Generale oppure di Rappresentante alla riunione annuale dell'Assemblea Globale (GA).

c.3 La carica di Presidente della Sezione e quella di Tesoriere/Tesoriera Nazionale e l'incarico di Direttore/Direttrice di Sezione sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico nell'associazione e nel movimento internazionale, esclusi i comitati e gli organi internazionali di cui facciano parte in virtù della carica.

c.4 La carica di componente del Comitato Direttivo è incompatibile con la carica di Responsabile Circostrizionale.

c.5 Il personale dell'associazione è incompatibile con qualsiasi carica all'interno della Sezione Italiana, esclusa la carica di rappresentante alla riunione annuale dell'Assemblea Globale (GA).

c.6 Tutte le cariche elettive dell'associazione, a ogni livello, e gli incarichi nazionali sono incompatibili con:

a. la candidatura alle elezioni politiche o amministrative, nonché ad altre pubbliche competizioni o consultazioni pre-elettorali interne a un partito o a un movimento politico;

b. l'accettazione di incarichi politici nella pubblica amministrazione e nelle strutture associative, consortili o societarie sulle quali la pubblica amministrazione esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;

c. l'accettazione di incarichi di segretario nazionale, presidente, membro di segreteria o di direzione, responsabile di settore nazionale, segretario o membro di segreteria o di direzione regionale, provinciale, cittadino o di sezione di partiti o di movimenti politici;

d. l'accettazione di incarichi retribuiti all'interno della Sezione Italiana o di altra struttura del movimento internazionale.

c.7 L'incompatibilità, nel caso di candidatura a elezione politica o amministrativa, permane sino a tre mesi dopo la proclamazione degli eletti o, in caso di elezione, sino alla scadenza del relativo mandato.

c.8 L'incompatibilità, di cui al comma 5 del presente articolo permane sino a due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

c.9 La sopravvenuta incompatibilità comporta automaticamente la decadenza dalla carica o dall'incarico eventualmente ricoperto e la mancata elezione non comporta la riassunzione della carica o dell'incarico.

c.10 Gli incarichi di partito diversi da quelli enunciati al precedente comma 6, gli incarichi di rappresentanza esterna in organizzazioni sindacali o in altre associazioni e organizzazioni non governative, o comunque gli incarichi in enti o associazioni professionali saranno oggetto di valutazione, ai fini della possibile incompatibilità, da parte del Collegio dei Proboviri.

c.11 Il socio è tenuto a segnalare al Comitato Direttivo le situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico o dall'accettazione della candidatura alla carica.

c.12 Il socio che, qualificandosi come socio o rappresentante nazionale o locale dell'associazione, faccia dichiarazioni pubbliche di voto a favore di qualsivoglia partito o movimento politico, ovvero non provveda alla segnalazione di cui al comma 11 del presente articolo, è per ciò stesso deferito dal Presidente della Sezione al Collegio dei Probiviri.

VOTAZIONI

Articolo 43

(Votazioni e quorum)

c.1 Le votazioni sulle cariche circoscrizionali e nazionali devono avvenire a scrutinio segreto; gli incarichi sono assegnati con votazione palese.

c.2 Le votazioni riguardanti l'elezione a una carica individuale avvengono a maggioranza assoluta ed eventuale ballottaggio tra i primi due.

c.3 Le votazioni relative all'elezione di organi collegiali o di più delegati avvengono mediante espressione di un numero di preferenze pari a:

a. una, se il numero dei posti da ricoprire non è maggiore di tre;

b. due, se il numero dei posti da ricoprire è compreso fra quattro e otto;

c. tre, se il numero dei posti da ricoprire è uguale o maggiore di nove.

c.4 Per la validità delle riunioni di un organo collegiale, esclusa l'Assemblea Circoscrizionale, per la quale trova applicazione specifica l'art. 22 c. 9, e l'Assemblea Generale, per la quale trova applicazione specifica l'art. 28, comma 6, è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri. Di ogni riunione di ogni organo collegiale circoscrizionale e nazionale deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal/dalla segretario/a e dal/dalla presidente della riunione.

c.5 Le delibere sono approvate, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell'organo collegiale presenti accreditati alla riunione. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente dell'organo o, in sua assenza, del/della componente con maggiore anzianità di iscrizione alla associazione.

c.6 Le delibere dell'Assemblea Generale relative a modifiche statutarie devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre quinti dei/delle delegati/e presenti accreditati/e.

c.7 Gli organi nazionali collegiali, fatta eccezione per l'Assemblea Generale, per le Assemblee Circoscrizionali separate e per le riunioni del Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali relative all'eventuale integrazione di organi della Sezione, possono adottare le proprie decisioni anche a seguito di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

- a tutti/tutte gli aventi diritto deve essere assicurato il diritto di partecipare alla decisione ed il diritto di adeguata informazione;
- le sessioni vengono convocate almeno sette giorni prima della data fissata;
- la convocazione deve contenere la precisa indicazione degli argomenti in discussione, la data e l'orario di inizio e di conclusione della discussione, la data e l'orario di inizio e di conclusione della eventuale votazione;
- la durata dei tempi di discussione non può essere inferiore ai sette giorni, salvo casi di comprovata

- urgenza;
- la durata dei tempi di votazione non può essere inferiore ai tre giorni, salvo casi di comprovata urgenza;
 - la mancanza di risposta entro il termine di votazione indicato dalla convocazione viene considerata come astensione.

MODIFICHE A STATUTO E REGOLAMENTI INTERNI

Articolo 44

(Modifiche allo Statuto)

c.1 Modifiche allo Statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 43, c. 6.

c.2 La proposta di modifica, redatta secondo quanto previsto dal Regolamento Permanente dell'Assemblea Generale, deve essere presentata almeno quattro mesi prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea Generale, al/alla Presidente dell'Assemblea Generale stessa, il quale la invia, corredata della relazione illustrativa, a tutte le socie e a tutti i soci, in allegato alla convocazione dell'Assemblea.

c.3 Proposte di modifica possono essere anche presentate nel corso dell'Assemblea Generale, purché la loro presentazione sia appoggiata nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento Permanente dell'Assemblea.

Articolo 45

(Regolamenti Interni)

c.1 Eventuali regolamenti interni della Sezione Italiana possono essere adottati al fine di prevedere le disposizioni di attuazione del presente Statuto.

c.2 Gli eventuali regolamenti interni e le proposte di modifica agli stessi sono istruite da un apposito Comitato consultivo permanente, composto da un numero variabile di componenti designati in maniera pari rispettivamente dal Comitato Direttivo e dal Consiglio dei Responsabili Circostrizionali. La Direttrice/il Direttore partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Comitato.

c.3 Gli eventuali regolamenti e le proposte di modifica agli stessi, per essere validi, devono essere approvati, in seduta congiunta ma con separata votazione, sia dal Comitato Direttivo che dal Consiglio dei Responsabili Circostrizionali e, qualora previsto dallo stesso regolamento, ratificati dall'Assemblea alla prima seduta utile.

SCIoglimento

Articolo 46

(Scioglimento)

c.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tante/i delegate/i nominati da almeno i tre quarti degli/delle aventi diritto al voto. Con le stesse maggioranze, la stessa Assemblea Generale nomina i liquidatori.

c.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio dell'associazione, soddisfatti tutti i debiti e le responsabilità, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica secondo le decisioni dell'Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente ed

in conformità alle direttive del movimento internazionale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

c.3 A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, la disposizione di cui al precedente comma deve intendersi abrogata e in caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente per territorio e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le decisioni dell'Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al precedente comma 1 ed in conformità alle direttive del movimento internazionale.